

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3133/83 DEL CONSIGLIO****del 24 ottobre 1983****recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di peperoni, della sottovoce 07.01 S della tariffa doganale comune, originari di Cipro (1984)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 1922/83 <sup>(1)</sup>, la Comunità ha stabilito il regime applicabile agli scambi commerciali con Cipro per l'anno 1983; che l'articolo 2 di detto regolamento prevede l'apertura di un contingente tariffario comunitario annuale di 300 tonnellate di peperoni, originari di Cipro, della sottovoce 07.01 S della tariffa doganale comune, a dazio doganale pari al 50% del dazio della tariffa doganale comune;

considerando che, nell'attesa della definizione di un regime da applicare dopo il 31 dicembre 1983, occorre prorogare a titolo provvisorio, per il 1984, il regime che la Comunità applica attualmente agli scambi commerciali con Cipro sulla base del regolamento suddetto; che occorre aprire il contingente tariffario comunitario suddetto per il periodo da 1° gennaio al 31 dicembre 1984;

considerando che occorre garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato sulla ripartizione tra gli Stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente, tenuto conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni di detti prodotti da Cipro durante un periodo di riferi-

mento rappresentativo, e in base alle prospettive economiche per il periodo contingente considerato;

considerando tuttavia che non sono disponibili, né a livello comunitario né a livello nazionale, dati statistici per i prodotti in questione e che quindi non può essere avanzata alcuna previsione valida di importazione; che, in tali condizioni, è opportuno prevedere una ripartizione del volume contingente in quote iniziali, ripartizione che tenga conto delle possibilità di assorbimento di detti prodotti sui mercati dei vari Stati membri;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, è opportuno dividere il contingente in due parti, ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, occorre fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 75% del volume contingente;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente la sua quota iniziale deve procedere al prelievo di una quota supplementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue quote supplementari è quasi totalmente esaurita, e se la riserva lo consente; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide sino al termine del periodo contingente; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingente esiste in uno Stato membro un residuo importante, è indispensabile che detto Stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva al fine di evitare che una parte del

<sup>(1)</sup> GU n. L 191 del 15. 7. 1983, pag. 1.

contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Dal 1° gennaio 31 dicembre 1984 il dazio della tariffa doganale comune per i peperoni, della sotto-voce 07.01 S della tariffa doganale comune, originari di Cipro, è parzialmente sospeso al 4,5 % nei limiti di un contingente tariffario comunitario di un volume di 300 tonnellate.

Nei limiti di questo contingente tariffario la Grecia applica i dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall'atto di adesione del 1979 e dal protocollo di adeguamento.

#### *Articolo 2*

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è diviso in due parti.

2. La prima parte di 225 tonnellate viene suddivisa tra gli Stati membri; le quote, che salvo l'articolo 5 sono valide fino al 31 dicembre 1984, ammontano a:

(in tonnellate)

|             |     |
|-------------|-----|
| Benelux     | 7   |
| Danimarca   | 7   |
| Germania    | 15  |
| Grecia      | 1   |
| Francia     | 1   |
| Irlanda     | 7   |
| Italia      | 1   |
| Regno Unito | 186 |

3. La seconda parte, pari a 75 tonnellate, costituisce la riserva.

#### *Articolo 3*

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro — quale è fissata dall'articolo 2, paragrafo 2, ovvero la

stessa quota diminuita della frazione trasferita alla riserva qualora sia stato applicato l'articolo 5 — è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 15 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 7,5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che esse rischiano di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

#### *Articolo 4*

Le quote supplementari prelevate a norma dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1984.

#### *Articolo 5*

Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1° ottobre 1984, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 15 settembre 1984, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità superiore se hanno motivo di ritenere che non verrà utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1984, il totale delle importazioni dei prodotti in oggetto effettuate sino al 15 settembre 1984 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché se del caso, la frazione della quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

*Articolo 6*

La Commissione contabilizza i quantitativi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa, appena le pervengono le notifiche, del grado di utilizzazione della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1984, dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa il quantitativo allo Stato membro che procede a quest'ultimo prelievo.

*Articolo 7*

1. Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibile le imputazioni, senza discontinuità, sulla propria parte cumulata del contingente comunitario.

2. Essi garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la facoltà di attingere liberamente alle quote ad essi assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione alle loro quote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

*Articolo 8*

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

*Articolo 9*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

*Articolo 10*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 ottobre 1983.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. ARSENIS